

Attraverso lo sviluppo
di un Sistema di
Conservazione Digitale
dei documenti



ART. 43 CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti)

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformita' dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.

La conservazione digitale non è una scelta eventuale, ma un dovere!

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.



Art. 44 CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura:

- a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) l'integrità del documento;
- c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originali;
- d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto.




Chiave interpretativa per la normativa sulla conservazione dei documenti informatici e sulla fatturazione elettronica

Art. 44, comma 1 bis CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici) - NEW

Il sistema di conservazione è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.


**La
conservazione
digitale si fa in
tre!**



Art. 7 Nuove Regole Tecniche in materia di conservazione contenute nel DPCM 3 dicembre 2013 (Responsabile della conservazione) - **NEW**

“Il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi che, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, coincide con il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17 del Codice, oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni

***(almeno)* TRE figure professionali obbligatorie per chi gestisce documenti informatici**



**Quali e quanti profili professionali
sono necessari per la conservazione
dei documenti informatici?**



Le definizioni dei Responsabili secondo le nuove regole tecniche (all. 1)

responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi: dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di **professionalità tecnico archivistica**, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione.

responsabile della conservazione: soggetto responsabile dell'insieme delle attività elencate nell'articolo 8, comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione

responsabile del trattamento dei dati: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

responsabile della sicurezza: soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche ed organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza

...ma la conservazione è archiviazione?
e il responsabile è un archivista?

Art. 66 comma TUDA (DPR 445/2000)

(...)

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

Il Responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e autonomia (art. 6 Regole Tecniche sulla conservazione)

il sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi esplicitamente definiti che garantiscono la sua distinzione logica dal sistema di gestione documentale, se esistente (art. 5 Regole Tecniche sulla conservazione)

Il Coordinatore della gestione documentale definisce e assicura criteri uniformi di trattamento del documento informatico e, in particolare, di classificazione ed archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree organizzative omogenee, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del testo unico (art. 4 Regole Tecniche protocollo informatico)

Secondo le nuove regole tecniche...

Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della conservazione è svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato. (art. 7 comma 3 Regole Tecniche sulla conservazione)

Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di responsabile della conservazione può essere svolto dal responsabile della gestione documentale ovvero dal coordinatore della gestione documentale, ove nominato. (art. 7 comma 4 Regole Tecniche sulla conservazione)

Il Coordinatore della Gestione Documentale è il responsabile della definizione di criteri uniformi di classificazione ed archiviazione nonché di comunicazione interna tra le AOO ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 comma 4 del DPR 445/2000 nei casi di amministrazioni che abbiano istituito più Aree Organizzative Omogenee (All. 1)

**L'obiettivo perseguito
da tali nuove figure professionali è la**


Digital Preservation



Cosa dicono le nuove regole tecniche sulla conservazione?



Art. 12 – Nelle PA il **Piano della sicurezza del sistema di conservazione** dovrà essere predisposto dal Responsabile della conservazione, di concerto con il Responsabile della sicurezza, nell'ambito del Piano generale della sicurezza, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B dello stesso Codice, nonché coerentemente a quanto previsto dagli **artt. 50-bis e 51 del CAD**.



Da tali norme emerge chiaramente come, anche alla luce del CAD, nelle pubbliche amministrazioni il Responsabile della conservazione debba necessariamente operare d'intesa con e il Responsabile per il trattamento dei dati personali e, nelle PA, anche con il Responsabile della gestione documentale (o Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi)...**anche in caso di outsourcing del servizio di conservazione!**

E allora proviamoci:

*A essere **indipendenti** (dalla tecnologia).*

*A non guardare (controvoglia) il **domani**,*

*A immaginare il **dopodomani** per avere le
chiavi interpretative di un mondo*

*inesorabilmente digitale (dove i nostri
piedi sono già da tempo poggiati)*

E soprattutto a contaminarci

*professionalmente per **crescere insieme***



Grazie per l'attenzione



Avv. Andrea Lisi

email:

andrealisi@studiolegalelisi.it

D&L Department s.r.l.

telefax +39 0832 25 60 65

Studio Legale Lisi è anche su:



<https://www.facebook.com/pages/Studio-Legale-Lisi/206384912798924>



<https://twitter.com/LisiDigitalLaw>